



STUDIO COMMERCIALE
RAG. CAPRASECCA MASSIMO
CONSULENZA TRIBUTARIA E DEL LAVORO
ORVIETO (TR) 0763-393342-393139
C.F. CPRMSM55D10C289X
P.IVA 00645620550

CESSIONE ECOBONUS 2019

INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate il 19 aprile 2019 ha pubblicato il Provvedimento con le regole relative alle **modalità di cessione del credito** introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e 9, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) corrispondente **alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica**. Ecco come funziona

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** può cedere il credito?
2. Chi sono i **soggetti coinvolti** dalla cessione del credito?
3. Come si **determina il credito** d'imposta cedibile?
4. Dove **vedo il credito ceduto** e se è stato accettato?
5. Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**?
6. Il credito d'imposta può essere **chiesto a rimborso**?
7. Ci sono **controlli** da parte dell'Agenzia delle Entrate?
8. Cambia qualcosa per il **sisma-bonus 2019**?
9. E' previsto **un modello** per la comunicazione della cessione del credito?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ CEDERE IL CREDITO?

- R.1.** Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il provvedimento stabilisce che:
- i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore
 - ✓ **dei fornitori** che hanno effettuati gli interventi
 - ✓ di altri **soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari**, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma;
 - tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore **dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati.**

D.2. CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI DALLA CESSIONE DEL CREDITO?

- R.2.** Il punto 2 del provvedimento stabilisce che **la cessione riguarda:**
- **tutti i contribuenti**, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente **beneficiari della detrazione d'imposta** prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
 - **i fornitori che hanno eseguito i lavori;**
 - altri **soggetti privati quali persone fisiche**, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti che siano però **collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;**
 - gli **intermediari finanziari e gli istituti di credito** solo nel caso in cui il credito è ceduto da soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.

La detrazione, sotto forma di credito d'imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.

D.3. COME SI DETERMINA IL CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE?

<http://www.studiocaprasecca.it/>

R.3. Il credito cedibile **corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari**, nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Il credito d'imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell'intera spesa sostenuta nel periodo d'imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.

Attenzione va prestata al fatto che nell'ipotesi in cui per gli interventi ammessi all'agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, **il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.**

Se il credito d'imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.

D.4. COME VA COMUNICATA LA CESSIONE DEL CREDITO?

R.4. Come chiarito nel documento di prassi, la cessione del credito è comunicata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate
tramite gli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento.
tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d'identità del firmatario.

I soggetti che intendono cedere il credito devono comunicare, entro 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.

Attenzione va prestata al fatto che la **mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito**. Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

D.5. DOVE VEDO IL CREDITO CEDUTO E SE È STATO ACCETTATO?

R.5. L'Agenzia delle entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest'ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Con le medesime funzionalità, nell'area riservata del cedente l'Agenzia rende visibili le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

<http://www.studiocaprascetta.it/>

D.5. IL CREDITO È UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE?

R.5 Il credito d'imposta non oggetto di successiva cessione, **è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

D.6. IL CREDITO D'IMPOSTA PUÒ ESSERE CHIESTO A RIMBORSO?

R.6. In base a quanto stabilito nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e **non può essere chiesta a rimborso.**

D.7. CI SONO CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R.7 I controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:

- ❖ la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
- ❖ l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

D.8. CAMBIA QUALCOSA PER IL SISMA BONUS 2019?

R.8 Il punto 9 del provvedimento in commento stabilisce che, con riferimento alle **spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- ❖ il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
- ❖ il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.

D.9. E' PREVISTO UN MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO?

R.9 Si il modello, approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 aprile in commento, si chiama **COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**. Le due pagine di cui è composto il modello sono riportate di seguito.

DATI DEL CEDENTE		
Codice fiscale		
Telefono	E-mail	
Persone fisiche		
Cognome	Nome	
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	
Provincia (sigla)		
Soggetti diversi dalle persone fisiche		
Denominazione o ragione sociale		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente)		
Codice fiscale	Codice carica*	
Cognome	Nome	
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	
Provincia (sigla)		
<small>* Nel caso di rappresentante legale indicare il codice 1, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto indicare il codice 2. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it</small>		
Tipologia di intervento (barrare solo una casella)		
1. Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (detrazione del 65%)		<input type="checkbox"/>
2. Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) - (detrazione del 65%)		<input type="checkbox"/>
3. Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (detrazione del 50%)		<input type="checkbox"/>
4. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione a classe A (detrazione del 50%)		<input type="checkbox"/>
5. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione a classe A + sistemi di termostatazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua (detrazione del 65%)		<input type="checkbox"/>
6. Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari (detrazione del 65%)		<input type="checkbox"/>
7. Acquisto e posa in opera di schermature solari (detrazione del 50%)		<input type="checkbox"/>
8. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomassa combustibili (detrazione del 50%)		<input type="checkbox"/>
9. Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti (detrazione del 65%)		<input type="checkbox"/>
10. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) - (detrazione del 65%)		<input type="checkbox"/>
Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	00	Anno di sostenimento della spesa
Importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante)	00	

Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica

Codice comune	Tipologia immobile (I/M)	Sezione Urbana/ Comune catastale
Foglio	Particella	Subalterno

